

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3861 del 13/07/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI COLI (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: PONTE PEDONALE - RICHIEDENTE: COMUNE DI COLI - PRATICA: 28120/2024 - PROCEDIMENTO: PCPPT0117.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4022 del 10/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
ATTRAVERSAMENTO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI COLI (PC)
- CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: PONTE PEDONALE -
RICHIEDENTE: COMUNE DI COLI - PRATICA: 28120/2024 -
PROCEDIMENTO: PCPPT0117.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

RICHIAMATO:

- l’atto Repertorio n. 724 del 03/12/2002 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Magistrato per il Po - Ufficio Operativo di Piacenza ha rilasciato al Consorzio di Bonifica Bacini Tidone - Trebbia. c.f./P.iva 00435750336 l’autorizzazione a costruire e mantenere in essere (fino al collaudo e poi fino alla consegna del manufatto al Comune di Coli), un’opera stradale (passerella pedonale), in attraversamento trasversale del fiume Trebbia tra le due sponde in località Perino del Comune di Coli;

- la determinazione n. 006502 del 10/05/2005 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Trebbia e Nure della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 anni al Comune di Coli, c.f.: 0229510334, la concessione relativa all'attraversamento trasversale dell'alveo del Fiume Trebbia con opera stradale (passerella pedonale), per una lunghezza di 148 ml e con occupazione di area del demanio idrico per una superficie di circa 353 mq nel Comune di Travo (PC), individuata a fronte delle particelle 432 e 431 del foglio 59 N.C.T. del Comune di Travo (PC) e a fronte della particella 143 del foglio 4 N.C.T. del Comune di Coli (PC);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 01/08/2024 e registrata al PG/2024/141086 del 01/08/2024 con cui il Comune di Coli, c.f.: 0229510334, ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con la sopra richiamata determina n. 006502 del 10/05/2005;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è accertato che le aree demaniali, oggetto della concessione sopra descritta, sono meglio identificate catastalmente (anche a seguito di avvenuto frazionamento) al foglio 4, fronte particella 143 (in sponda destra) e foglio 4 fronte particella 181 (in sponda sinistra) del Comune di Coli (PC) e pertanto si provvede, con il presente atto, ad aggiornare l'identificazione dei terreni demaniali oggetto della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.296 del 25/09/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile (nota PG/2025/188739 del 24/10/2025) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1.** di rinnovare al Comune di Coli, c.f.: 0229510334, la concessione per l'attraversamento del corso d'acqua Fiume Trebbia, con occupazione di area demaniale per una superficie di complessivi 353 mq sita in località Perino in Comune di Coli (PC), catastalmente identificata al N.C.T. del Comune di Coli (PC) al foglio 4 fronte mappale 143 (in sponda destra) e fronte mappale 881 (in sponda sinistra), con ponte (passerella pedonale) - procedimento PCPPT0117;
- 2.** di stabilire la scadenza della concessione in anni **1 (uno)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione come esplicitato nel parere idraulico condizionato rilasciato dall'Autorità Idraulica ovvero l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 188739 del 24/10/2025.
- 3.** di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/06/2026 (PG/2026/0124930 del 08/07/2026);
- 4.** di dare atto che il concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;

5. di dare atto che il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n 2/2015;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Area Demanio Idrico Sezione territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Coli, c.f. 00229510334 (cod. pratica PCPPT0117).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua F. Trebbia, individuata al N.C.T. del Comune di Coli (PC) al foglio 4 fronte mappale 143 (in sponda destra) e fronte mappale 881 (in sponda sinistra), come risultante dalla planimetria acclusa la parere idraulico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di dimensioni: lunghezza tra le due spalle 148 m, larghezza 2,30 m e superficie complessiva 353 m², è destinata ad uso ponte pedonale.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione ha la durata di anni **1 (uno)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione come esplicitato nel parere idraulico condizionato rilasciato dall'Autorità Idraulica ovvero l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 188739 del 24/10/2025.
2. Entro il suddetto termine, di anni **1 (uno)**, il Concessionario dovrà presentare all'Autorità Idraulica uno studio di compatibilità redatto secondo le disposizioni della direttiva “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico”.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 3 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

ARTICOLO 4 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 5 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere

arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 188739 del 24/10/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

[PCPPT0117]

Risposta al prot. ARSTPC n. 59690 del 16/09/2024

Oggetto: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica PCPPT0117 - Procedimento 28120/2024 - Richiesta di rinnovo concessione per attraversamento di area demaniale di pertinenza del fiume Trebbia in Comune di Coli (PC), con ponte (passerella pedonale) - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - *Nulla osta idraulico ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- con Determinazione dirigenziale n. 6502 del 10/05/2005 - Assessorato difesa del suolo e della costa. Protezione civile - Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa - Servizio tecnico bacino Trebbia e Nure veniva rilasciata *concessione all'attraversamento trasversale dell'alveo del fiume Trebbia con opera stradale (passerella pedonale) in località Perino in Comune di Coli (PC)*;
- con nota ARSTPC n. 52645 del 14/08/2024 l'Ufficio SAC - ARPAE di Piacenza richiede il parere idraulico a Questo Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) per il rinnovo, senza modifiche, di concessione per attraversamento di area demaniale di pertinenza del fiume Trebbia ad uso passerella pedonale, come richiesto dal Sindaco del Comune di Coli (PC) (nel seguito, *Richiedente*). Dette aree demaniali sono catastalmente identificate all'N.C.T. del Comune di Coli (PC) come di seguito riportato:

fiume Trebbia, sponda destra, foglio 4 fronte mappale 143/p, sponda sinistra, foglio 4 fronte mappale 8817p (presumibilmente inteso, 881/p).

Vista la documentazione trasmessa a Questo UT:

-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 2 - Richiesta_pareri_passerella_PCPPT0117
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 3 - atto_6502_del_2005_completo
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 4 - 7_testoemail_7277700
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 5 - 2_scheda_b-2
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 6 - 4_p81009-121701
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 7 - 0_PG20241410866785938602114188081_timbrato
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 8 - 3_spesa_istrutt
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 9 - 6_ci_ester
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 10 - 5_p81009-121641
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - Allegato N° 11 - 1_modulo_referente
-  Prot_16-09-2024_0059690_E - File primario - Richiesta_pareri_passerella_PCPPT0117_firmato.pdf

Considerato che:

- stante a quanto riportato dall'Ufficio ARPAE - SAC di Piacenza, la richiesta è riconducibile alla categoria D.1.3 "istanza di rinnovo senza modifiche";
- dette aree demaniali ricadono in parte in zone classificate di pericolosità idraulica P3 secondo P.G.R.A. vigente, interessate pertanto da alluvioni frequenti;
- l'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po ha allegato alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) la Direttiva n. 4 contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e relativa integrazione (direttiva banchine) con delibera 9/2010 e la Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica allegate alle norme d'attuazione del P.A.I. Al paragrafo 3.3 della prima Direttiva sono articolati i criteri di compatibilità idraulica per i ponti ed i rilevati di accesso esistenti. In particolare: *"Nei casi in cui la verifica di compatibilità idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 3.3.1., le Amministrazioni competenti al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla osta idraulico) definiscono, sulla base degli elementi derivanti dallo studio, le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento."*;
- la concessione di cui si richiede il rinnovo è fondata sul parere idraulico dell'allora Autorità idraulica competente sul tratto di fiume Trebbia in questione ovvero il Magistrato per il Po che si esprime con Decreto di Autorizzazione idraulica Rep. N. 724 del 03.12.02;
- lo Scrivente Ufficio Territoriale, a tutt'oggi, non ha elementi tecnici per esprimersi, attraverso un parere idraulico fondato, nel merito della relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente in quanto non presente tra la documentazione d'accompagnamento allegata all'istanza da istruire né reperibile a mezzo delle fonti di cui lo stesso UT dispone.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente, nei limiti delle competenze affidate alla stessa ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

ai soli fini idraulici, per il rinnovo, senza modifiche, di concessione per attraversamento di area demaniale di pertinenza del fiume Trebbia ad uso passerella pedonale, come richiesto dal

Sindaco del Comune di Coli (PC) (nel seguito, *Richiedente*). Dette aree demaniali sono catastalmente identificate all'N.C.T. del Comune di Coli (PC) come rappresentato nella mappa (allegata) estratta dalla Determinazione Dirigenziale N. 6502 del 10/05/2005 e come di seguito riportato:

fiume Trebbia, sponda destra, foglio 4 fronte mappale 143/p, sponda sinistra, foglio 4 fronte mappale 8817p (presumibilmente inteso, 881/p).

La concessione per attraversamento risulta subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il *Richiedente* è tenuto, entro e non oltre anni **uno** (1) dal ricevimento del presente atto, ad aggiornare - o produrre se non esistente - e rendere disponibile a Questo U.T. la relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente con il fiume Trebbia coerentemente con la "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico" in modo che Questa Autorità idraulica possa eventualmente dettare prescrizioni per l'esercizio dell'opera in coerenza con il dettato della Direttiva fino all'adeguamento a norma - qualora necessario - dell'infrastruttura interferente;
- il *Richiedente* dovrà provvedere autonomamente, in ottemperanza all'art. 12 commi 2-3 del T.U. R.D. 523/1904, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dipendenti dalla normale divagazione del fiume Trebbia nel tratto interferente, di monte e di valle, con l'attraversamento, provvedendo alla contestuale manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio carico, di tutte le opere di difesa idraulica connesse all'infrastruttura interferente;
- il *Richiedente* è tenuto, a proprio carico, al contenimento della vegetazione, per un'ampiezza di 50 m a monte e 50 m a valle dell'attraversamento;
- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi e della loro conservazione per tutta la durata della concessione in uso, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- per quanto concerne la sicurezza idraulica, in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua fiume Trebbia, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari, quali accessi controllati, varchi e vie di fuga, affinché la fruibilità della passerella pedonale possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori e frequentatori delle aree stesse, prevedendo anche l'eventuale interdizione al passaggio su passerella pedonale in caso di avverse condizioni meteorologiche che facciano supporre il verificarsi di possibili piene non prevedibili con congruo preavviso;
- in generale, la sicurezza dei luoghi, nei confronti delle piene, ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area quali la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone, è a totale carico del *Richiedente*;
- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali - compresa la fauna acquatica -, ambiente e cose;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione in essere risultasse incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente UT dovesse apportare al tratto di fiume Trebbia interessato, al suo alveo, suoi argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione risulta ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso e ad eventuali piene improvvise. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle aree concesse in relazione alla loro fruizione. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage>) al fine di valutare l'interdizione al transito, ancorché pedonale, nelle aree a rischio d'esondazione in qualsiasi momento in concomitanza di un qualunque codice di allerta, giallo - arancione - rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia responsabilità, pretesa o controversia, anche di carattere giudiziale, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

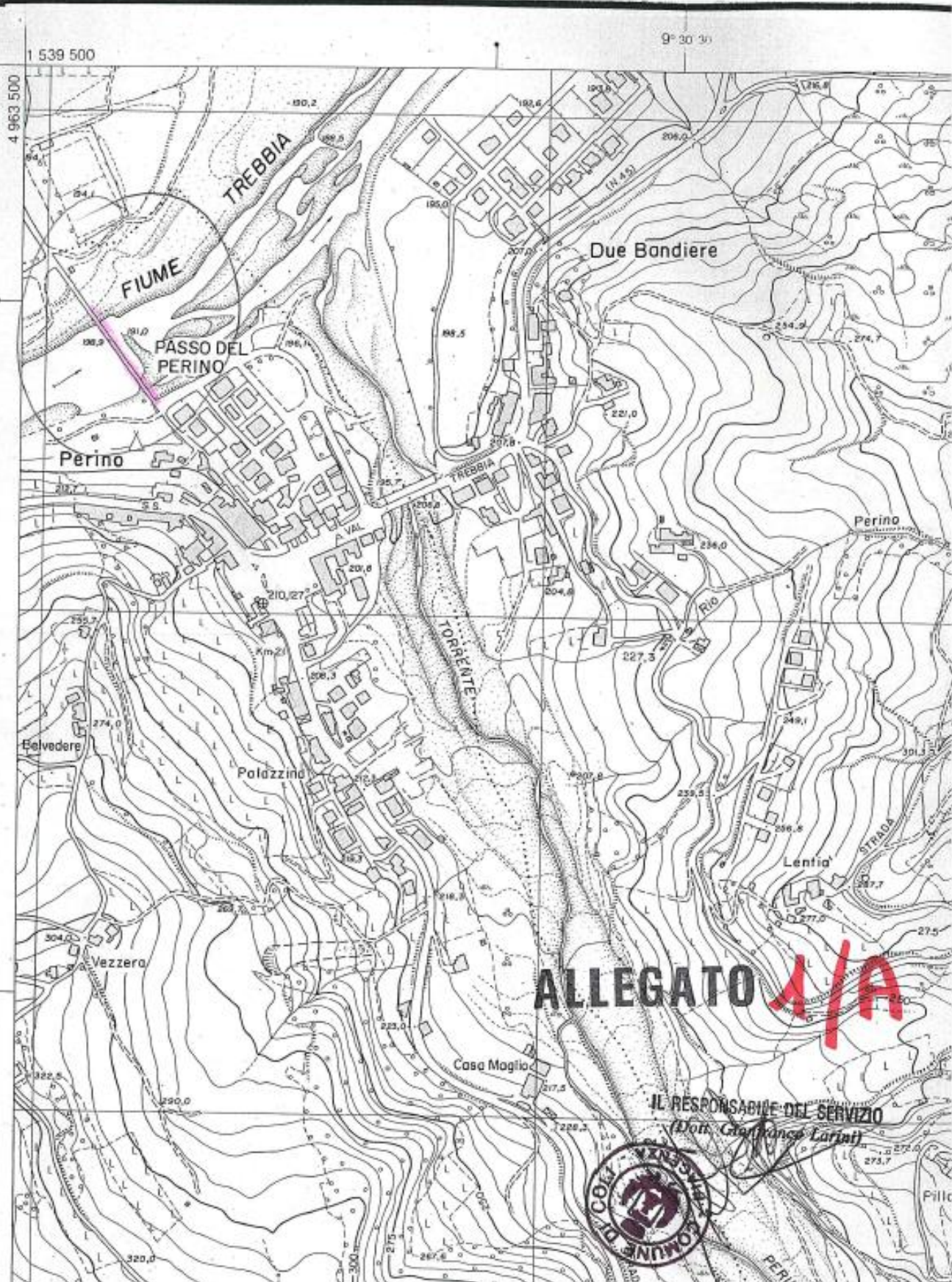
Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

Allegati (1):

- mappa estratta dalla Determinazione Dirigenziale N. 6502 del 10/05/2005.

GM



La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.